La vite e il vino

Storia e diritto
(secoli XI-XIX)

A cura di Mario Da Passano, Antonello Mattone,
Franca Mele, Pinuccia F. Simbula

Introduzione di Massimo Montanari

Volume primo

Carocci editore

SILVIO PUCCI

Il vino e la vite negli statuti d'area senese

«Per potare una vite e dell'uva, voluta e scelta, fare un vino è necessario che l'uomo alzi, al massimo delle sue possibilità, ingegno e passione, anche se, nel mercato, il guadagno deluda l'impegno.» Questa è la spiegazione che Ildebrando Imberciadori dava per la puntuale e singolare attenzione che alla coltivazione della vite ed alla produzione del vino riserva la compilazione statutaria di Castel del Piano sul Monte Amiata del 1571, da lui pubblicata nel 1980[1]. È opportuno far tesoro di questa affermazione perché anticipa conclusioni che in questo breve intervento abbiamo tratto dalla lettura degli statuti del Senese.

È necessario tuttavia premettere alcune osservazioni di carattere generale. In primo luogo va detto che – contrariamente a quanto potrebbe pensarsi vista l'attuale fortuna che i vini del Senese riscuotono – dal Medioevo al tardo Rinascimento nella normativa dello Stato di Siena non si dedicava soverchia attenzione alla vite ed al vino salve alcune eccezioni che vedremo. Il che – va detto – non fa che confermare che i vini più pregiati che oggi si producono in Toscana (come il Brunello di Montalcino e il Nobile di Montepulciano per non parlare di tutti i Chianti) sono delle invenzioni recenti dovute soprattutto all'innesto di ingenti capitali stranieri.

Per essere più precisi nei grandi statuti del Trecento poche sono le indicazioni che riusciamo a trarre dalle disposizioni statutarie. Un rapido sguardo agli statuti trecenteschi non solo di Siena[2],

1. *Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata (1571)*, a cura di I. IMBERCIADORI, Firenze 1980.

2. *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena per cura di Luciano Banchi* (Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua a cura della R. Commissione pe' testi

ma anche delle quasi-città della Valdelsa come San Gimignano[3] e Poggibonsi[4] mette in evidenza come le rubriche statutarie dedicate alla vigna ed al vino si riducano alle abituali previsioni di danneggiamento e conseguente punizione più o meno severa.

Dal Quattrocento in poi si dedica una maggiore attenzione, ma si deve arrivare all'età moderna perché in qualche statuto ci si dilunghi sulla coltivazione della vite. Non a caso la citazione d'inizio di questo intervento proviene dall'introduzione ad uno statuto del Cinquecento avanzato. Il che non toglie che le norme generali poste a protezione della vite disseminate egualmente in tutti gli statuti di tutte le zone della Repubblica di Siena debbano essere interpretate come un segnale di particolare attenzione a questo tipo di coltivazione. In qualche caso queste rubriche, che sono poi quelle inerenti ai danni dati in vigna da questa o quell'altra bestia, sono anche molto particolareggiate. Un esempio lo vediamo negli statuti editi di Sovicille (1383) e Monteriggioni (1380)[5] nei quali possiamo individuare molte rubriche che prevedono pene diverse per l'entrata in vigna di bestie asinine, porcine, canine oltre – naturalmente – di esseri umani. Il fatto poi che Siena, sulla base della produzione dell'uva, esigesse una gabella e che addirittura in molti Comuni si eleggesse un'apposita magistratura addetta appunto alla riscossione di tale gabella non fa che rafforzare l'impressione che dalla lettura degli statuti abbiamo ricavato.

Comunque sia, esistono in quasi tutti gli statuti della Repubblica e dello Stato Senese norme che disciplinano vari aspetti della coltivazione della vite e tutte mettono l'accento sull'importanza che a tale occupazione agricola era attribuita. Queste normative possono essere divise in gruppi significativi ciascuno per alcune caratteristiche peculiari.

Una categoria generalissima è quella che raccoglie idealmente tutte

di lingua nelle Province dell'Emilia), Bologna 1871; *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262 pubblicato sotto gli auspici della Facoltà giuridica di Siena da Lodovico Zdekauer*, Milano 1897.

3. *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di M. BROGI, con contributi di M. Ascheri, S. Guerrini, Ch. M. de la Roncière, carta del territorio a cura di C. Brogi, Siena 1995.

4. S. PUCCI, *Una Comunità della Valdelsa medievale: Poggibonsi 1332*, con un saggio di Ch. M. de la Roncière, Poggibonsi 1995.

5. *Statuti dei comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380), e Sovicille (1383)*, a cura di G. PRUNAI, Firenze 1961.

suo notaio sono obbligati a comminare le pene conseguenti. Si accomuna cioè la vigna agli altri tipi di coltivazione, così come si fa nella rubrica 54 della medesima distinzione dove si prevede il caso di chi entra in una terra lavorata (anche a vite) di giorno, nel periodo che va dalle calende di aprile a quelle di novembre e senza dare danno, per il qual comportamento il Campaio deve punire il trasgressore con dieci soldi di multa. Nel rimanente periodo dell'anno e alle stesse condizioni la pena scende a cinque soldi. Ancora si generalizza, prevedendo nella rubrica la vite e la pergola insieme agli altri alberi fruttiferi, quando si dispone che chi devasti «arbores domesticas et vites et pergulas» debba pagare cento soldi (una pena alta, senz'alcun dubbio) ed è al contempo obbligato a riparare il danno. Anche nel 1361 gli statutari non ravvidero la necessità di dedicare alla vite un'attenzione maggiore di quanto non avessero posto a qualsiasi albero fruttifero. Un esempio per tutti: la rubrica 31 della III distinzione prevede di nuovo la pena di cento soldi per chi taglia, dirama, buca o scorteccia gli alberi fruttiferi altrui.

A Montepulciano nel 1374 i vinattieri vengono nominati solamente una volta come corporazione a proposito dell'ordine della processione durante le feste, ma lo statuto non fa cenno in alcun modo alla coltivazione viticola.

Come si è detto col Quattrocento, ma ancor più col secolo successivo le cose cambiano ed abbiamo quindi qualche testimone di più dal quale trarre qualche dato interessante.

Anticipo tuttavia che le notizie più precise ci vengono dagli statuti di un luogo che – data l'attuale situazione vinicola toscana – mai ci saremmo aspettati: la Montagna, l'Amiata cioè. Dei molti statuti consultati (anche solo nell'indice) quelli di Abbadia San Salvatore[8], Arcidosso[9], Piancastagnaio[10] e Castel del Piano[11] sono i più prodighi di informazioni.

8. *Abbadia San Salvatore, una comunità autonoma nella repubblica di Siena con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*, a cura di M. ASCHERI, F. MANCUSO, trascrizioni di D. Guerrini, S. Guerrini, I. Imberciadori, carta del territorio di S. Mambrini, con un contributo di D. Ciampoli (Documenti di Storia, 8), Siena 1994.

9. L. VALLONE, *Lo statuto di Arcidosso (1550)*, tesi di laurea dell'Università degli Studi di Siena, a.a. 1988-1989.

10. *Il comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di A. DANI, trascrizioni di D. Guerrini, carta di S. Mambrini (Documenti di Storia, 16), Siena 1996.

11. *Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata* cit.

Nello statuto del 1550 di Arcidosso una rubrica (la XXII della I distinzione) è dedicata ai Gabellieri delli Mosti. Anche il posizionamento nella I distinzione è segno della particolare attenzione dedicata al tema e, mediante un procedimento deduttivo un po' azzardato, dimostrazione di una notevole produzione (anche se la previsione di una magistratura ha nella prima distinzione la sua sede naturale). Si deve comunque tornare a parlare dello statuto cinquecentesco di Castel del Piano dal quale abbiamo tratto la citazione iniziale per avere indicazioni precise sulla coltivazione e la lavorazione dell'uva. La LI rubrica del V libro stabilisce il tempo e i modi della vendemmia. Viene considerata attentamente la differenza delle varie uve rispetto al momento della maturazione, cosicché non esistono limitazioni per la vendemmia delle cosiddette «uve moscadelle», purché siano giunte a maturazione. È vietato altresì coglierle o mischiarle con altre uve bianche, per la vendemmia delle quali il termine *post quem* è il giorno di San Michele Arcangelo (termine questo che Castel del Piano condivide con Casole [1492][12], Castellazzara [altro statuto di montagna 1572][13], Castiglion d'Orcia [1440][14], Monticiano [1558][15], Pienza [1564][16], Radicofani [ancora montagna 1441][17], San Quirico [1560][18]). Le uve nere godono ancora di un ulteriore termine che è quello dell'8 ottobre. La violazione di questi termini è legata a delle pene, naturalmente. E tutta-

12. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA (d'ora in poi ASSi), *Statuti dello Stato* 27, «De che tempo se possi vendemiare», rubr. 17, dist. V, c. 26*r*.

13. ASSi, *Statuti dello Stato* 28, «Che nissuno possa vendemmiare innanzi a Sancto Angelo», rubr. 102, dist. V.

14. ASSi, *Statuti dello Stato* 33, «Aggionta de lo statuito de la vendemmia», agg. 26, c. 68*v*.

15. *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. ASCHERI, M. BORRACELLI, Siena 1997, p. 191. Nel volume è contenuta l'edizione dello statuto di Monticiano del 1559 a cura di A. Dani. La rubrica è la n. 61 ed il testo originale è in ASSi, *Statuti dello Stato* 90, c. 8*r*.

16. ASSi, *Statuti dello Stato* 101, «Della pena di chi vendemmia per sancto Agnolo», rubr. 45, dist. IV, c. 49*v*. L. GRIPPO, *Lo statuto di Pienza*, tesi di laurea dell'Università degli Studi di Siena, a.a. 1988-1989.

17. ASSi, *Statuti dello Stato* 105, «Della pena de chi vendemmia inante el tempo delle vendemie deliberati in el Consilglio generale et del modo de deliberare el decto tempo», rubr. 23, dist. IV, c. 42*v*.

18. ASSi, *Statuti dello Stato* 129, «Di chi vendemmia prima sant'Agnolo», rubr. 43, dist. IV, c. 40*r*.

via gli statutari hanno previsto anche la possibilità che in date condizioni climatiche sia necessario vendemmiare insieme le uve bianche e quelle nere. Tuttavia a dare un ordine del genere possono essere solo i Priori che debbono peraltro deliberarlo entro il 15 settembre. In compenso le pene per chi taglia una vite sono decisamente più basse che altrove (40 soldi a vite) il che starebbe a dimostrare una maggiore produzione.

Spostandosi di pochi chilometri – andando cioè a Piancastagnaio – troviamo una situazione differente, ma dai medesimi contenuti. Ovvero: il vino viene prodotto in quantità dato che la rubrica 70 della V distinzione mette in atto una norma protezionistica che vieta a chiunque sotto pena di 40 soldi di portare vino forestiero se non di passaggio. Le pene per i danneggiamenti sono però inusitate. Recita la rubrica 52 della distinzione III:

Altrui vigna chiunche iniuriosamente, con animo irato et mal modo, tagla o roncha, dimorcha o scuote o scoscia, da X. viti sopra, in ducento libre cortonesi sia condannato; la quale pena se non paga infra termine d'uno mese, dal dì de la data sententia, o a la cortepagare non curarà, li sia taglato el pie' dricto se verrà ne la força del Comuno.

È evidente che si sta parlando di un reato gravissimo che va al di là dell'oggetto, la devastazione. Tuttavia è significativo che la disposizione sia prevista solo per tali reati commessi in vigna e non altrove. Simile alla normativa di Castel del Piano è la rubrica 67 della V distinzione che vieta la mescolanza di vini bianchi e neri.

Ancora, lo statuto quattrocentesco di Abbadia San Salvatore pubblicato tanto nella versione latina che in quella volgare da Ascheri e Mancuso tratta in modo dettagliato delle vendemmie, dell'uva e del vino. La VII rubrica della IV distinzione riecheggia in severità gli altri statuti amiatini. Si dispone, infatti, una pena di cinque lire per chi entrasse nel periodo da marzo a novembre nelle vigne altrui. E chi colga da cinque grappoli d'uva in su paghi cinque soldi a grappolo e «stia nella piazza con la catena nella gola con l'uva al collo per tutto il dì o per la maggior parte del giorno». Per il rimanente periodo dell'anno il danneggiamento è meno caro e viene equiparato a quello di altri frutti.

La rubrica 29 della medesima distinzione stabilisce un'eccezione alle regole altrimenti ferree che disciplinano le vendemmie. L'ecce-

zione è a favore del Monastero che potrà cogliere e vendemmiare le proprie uve «quando che vorrà senza pena». Ancora limitazioni sono contenute nella rubrica 19 della V distinzione, là dove si stabilisce che il termine della vendemmia deve essere fissato dal Consiglio generale, con la precisazione che il giorno prima si possa cominciare a cogliere l'uva e fare le some, ma non a portarla. Il problema della «portata» è naturalmente legato alla riscossione della gabella, esazione che spetta al Comune. Al tempo stesso si pone una questione di misurazione dell'uva e di mercede dei vendemmiatori ai quali è impedito portar via più di sei rampazzi d'uva.

Esistono infine delle guardie delle vigne previste dalla rubrica 48 della III distinzione alle quali è impedito esercitare qualsiasi altra attività perché si dedichino a tempo pieno alla guardianìa diurna e notturna. Un'aggiunta (la 98) alla V distinzione lamenta la scarsa attenzione dello statuto alla protezione delle vigne e aumenta tanto la quantità che la qualità delle pene, rendendo più incisiva l'azione dei due Guardiani delle vigne e sollecitando in questo senso la responsabilità del Podestà e dei Difensori del Comune. Per chiudere va rilevata l'enormità della similitudine messa in atto dalla rubrica 20 della III distinzione:

> E qualunque processo si facesse contro alcuno o alcuna che havesse offeso uno sbandito d'humicidio o personali malefitii, de' quali morte seguita, incendio, tradimento tagliamenti di mani o di vigne, o furto o robbaria di strade, o violatione di donne di ragione o di fatto, non vaglia né tenga, e questo habbia luogo nelle cose passate, presenti o future.

Senza parole.

Come si vede le norme degli statuti di montagna mettono in evidenza una produzione di quantità e di qualità che altrove non viene rilevata. Gli statuti quattrocenteschi di Paganico[19] non fanno menzione della vigna e della vite se non nelle solite misure contro i danni dati e in una provisione del Consiglio della Campana senese che provvede a disciplinare il pagamento della gabella del vino evidentemente disatteso:

19. *Paganico: statuti della comunità (sec. XV)*, a cura di S. CAPPELLI, F. DOCCINI, con *Introduzione* di M. Ascheri, Grosseto 1993.

Avendo examinato qual sia la cagione che de' libri del mosto scripto nel contado et masse non ne cava el comune quella utilità doveria, et del decto membro per spatio di tempo sempre si perde una parte.

Preoccupazioni per la gabella si notano anche nello statuto di Pienza del 1564[20] che nella rubrica 9 della I distinzione istituisce la magistratura dei Coltori dei mosti. Costoro devono al tempo della vendemmia stare alle porte del Murello e del Conseglio, vuotare le some delle uve e riscuotere la gabella. Anche in Maremma, a Montepescali[21] le disposizioni statutarie rientrano nella normalità (occupandosi soprattutto della riscossione della gabella che qui in Maremma doveva essere per Siena particolarmente difficoltosa vista la frequenza delle normative in materia), se ci vien perdonata l'espressione, salvo che per una rubrica, la numero 37 della III distinzione che propone una singolare disposizione: per ottenere uno sviluppo forzato del Castello di Montepescali si ritiene da parte del legislatore che siano necessarie tante case e abbondanza di vino («Per riempire il castello di Montepescali di case e per stare in abundantia di vino»). Per ottenere ciò si impone l'obbligo a tutti i maschi di età superiore ai venti anni di una collaborazione alla costruzione di case e alla piantagione di viti, pena per chi rifiutasse di dare aiuto di 20 lire per volta. La disposizione, però, potrebbe nascondere altre preoccupazioni. In realtà il problema che si pone è di ordine sanitario. Le Maremme, com'è noto, erano afflitte dalla mancanza d'acqua pura, per la qual cosa abbondavano malattie dissenteriche e malariche. L'obbligo di produrre vino in abbondanza derivava quindi dalla necessità di non bere l'acqua e, al tempo stesso, grazie all'alcol, di operare una disinfezione.

Per giungere ad alcune conclusioni possiamo affermare che in tutti gli statuti sono comprese le norme che prevedono e puniscono i danni dati da bestie o umani nelle vigne, con particolare attenzione verso quelle situazioni che mettono a rischio la vendemmia. Inoltre ci si preoccupa non solo dell'uva, ma in ogni caso sempre della pianta. Secondo le zone prese in considerazione le normative sono più o meno dettagliate e le pene più o meno severe.

20. *Lo statuto di Pienza* cit.

21. *Statuti del Comune di Montepescali (1427)*, a cura di I. IMBERCIADORI, ora in «Quaderni degli usi civici e dei demani collettivi», 2, 1995.

Tutti gli statuti, fatta eccezione di quelli trecenteschi che della materia si occupano poco (anche quelli specifici come quelli del Campaio di Siena e Montepulciano), prevedono disposizioni sulla riscossione della gabella che veniva versata a Siena. Solo alcuni hanno però in previsione la magistratura apposita dei Gabellieri o come la si voglia chiamare (Coltori dei mosti ad esempio). E pochi altri considerano opportunità protezionistiche, segno evidente che la produzione era spesso di scarso rilievo, ma la domanda piuttosto alta anche in considerazione della presenza, nella maggior parte dei testi statutari, di regole di comportamento per i vinattieri e gli osti in materia di misurazioni del vino, di vendita e di mescita.

Eccezioni a queste tendenze ora richiamate sono contenute negli statuti amiatini che si dilungano con pignoleria tanto sui danni dati – predisponendo perlopiù pene assai severe –, quanto sul pagamento della gabella soffermandosi inoltre – e qui sta la vera differenza con gli altri statuti d'area senese – sui metodi di produzione, raccolta e utilizzo.

Resta da menzionare un'altra tipologia di disposizioni che dimostrerebbe comunque un consumo ed uno smercio piuttosto imponente di vino. Nelle II distinzioni di statuti di comunità equamente sparse nel territorio della Repubblica si trova una norma procedurale che riguarda i processi sommari e che impone tale tipo di procedura nei casi in cui i debiti in causa siano stati contratti per l'acquisto di pane e vino. Buon senso impone di inquadrare questo comportamento normativo nella generica protezione dell'ospitalità (e anche qui molto spesso si trovano rubriche in cui si liberalizza al massimo grado lo smercio del vino) e nella circostanza evidente che i debiti contratti siano nella maggior parte dei casi di lieve entità. Ma proprio questi motivi spingono a ritenere che dovunque un viaggiatore si fermasse a rifocillarsi poteva trovare pane e vino in abbondanza e a basso prezzo, il che dimostra un minimo di produzione in tutto il territorio.

Ancora una notazione: il Chianti. Quando ho cominciato a preparare questo contributo ritenevo che negli statuti delle località chiantigiane avrei potuto trovare tutte le indicazioni di cui avevo bisogno, ma mi sbagliavo e di grosso. Le comunità chiantigiane erano perlopiù riunite in leghe sottoposte al dominio fiorentino (anche in quei territori che oggi sono senesi) e gli statuti di lega sono fon-

damentalmente composti da indicazioni politiche ed istituzionali[22]. Ma anche laddove la comunità abbia poi un testo (sia pur breve) adattato alle proprie intrinseche necessità, difficilmente questo si occupa della coltivazione in generale e di quella della vite in particolare. Per portare qualche esempio lo statuto quattrocentesco di Radda[23] menziona solo la coltivazione del grano. Quello del Castello di Vertine[24] (2 fogli) idem. E così lo statuto quattrocentesco di Gaiole[25]. Altrettanta attenzione ad altri argomenti prestano gli statuti della Lega del Chianti, di Gambassi e di San Piero in Mercato (attualmente Montespertoli)[26]. Alcune disposizioni in tema di vendemmia e di coltivazione della vite si trovano nello statuto della Lega della Valdigreve che però esula dalla mia indagine, facendo questo territorio parte da sempre del Contado Fiorentino.

22. *Statuti della Lega di San Donato in Poggio: 1406*, a cura di O. MUZZI, San Donato in Poggio s.d.; *Lega del Chianti: una storia attraverso i secoli*, con *Introduzione* di N. CAPPONI, relazioni presentate ai congressi tenuti a Gaiole in Chianti nel 1979, 1980, 1981, con l'edizione dello Statuto della Lega del Chianti, pp. 69-77 e del Regolamento della Lega del Chianti, pp. 78-84, Firenze 1983; *Statuti della Lega di Valdigreve*, ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d'ora in poi ASF), *Statuti delle comunità autonome e soggette* 911; *Statuti della Valdelsa dei secoli XIII-XIV. Leghe di Gambassi, Chianti e San Piero in Mercato*, vol. I, a cura di A. LATINI (*Corpus Statutorum Italicorum* sotto la direzione di P. SELLA, 7), Milano 1914.

23. ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 693.

24. *Ibid.* 343.

25. *Ibid.*

26. *Statuti della Valdelsa dei secoli XIII-XIV* cit.